

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

PREMESSE DI CARATTERE GENERALE

- a) La scuola è considerata un'istituzione aperta, posta al servizio della società. E' suo compito promuovere iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo, anche in collaborazione con altri Istituti o istituzioni di carattere culturale. In tale spirito, il materiale didattico, le attrezzature e gli stessi locali dell'Istituto, sono messi a disposizione di docenti, genitori, alunni per motivi di studio, di ricerca, di attività di gruppo in ore extra scolastiche. Tale diritto si esercita nell'ambito delle disposizioni di legge e di quanto previsto del presente regolamento.
- b) Tutte le componenti della scuola hanno diritto a tenere assemblee all'interno dell'Istituto nei termini e nei modi di legge, e di disporre di appositi spazi per effettuare le comunicazioni che ritengono necessarie.
- c) Tutte le componenti dell'Istituto collaborano tra di loro, sviluppando al massimo l'abitudine alla consultazione dei singoli organi ferme restando le singole competenze.
- d) Ogni modifica od integrazione del presente regolamento può essere apportata su richiesta del Presidente o almeno di un terzo dei componenti del Consiglio d'Istituto o di una delle assemblee (dei docenti, dei genitori, degli studenti, dei non docenti) e deve figurare opportunamente specificata nell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data della richiesta. La modifica è approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Istituto.
- e) Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge in vigore.

PARTE PRIMA: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI INTERNI ALLA SCUOLA

Premessa: per quanto attiene alle attribuzioni e alle competenze dei singoli organi collegiali si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 416 del 31/05/1974 e relative circolari esplicative.

CONSIGLIO D'ISTITUTO

ART. 1 - ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto ha competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della scuola. E' suo compito coordinare l'esercizio delle attribuzioni parallele degli organi collegiali, fatte salve le competenze specifiche di ciascuno di esse.

Spetta al Consiglio d'Istituto determinare i caratteri generali per la fissazione dei turni di servizio del personale non docente tenuto conto delle esigenze della scuola, e chiedere, ogni qual volta lo ritenga opportuno, la convocazione degli organi collegiali, per avere il parere di questi su determinate questioni.

I componenti facenti parte del Consiglio d'Istituto che si assentino, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono surrogati. Decadono altresì dalla carica i consiglieri che abbiano perduto i requisiti stabiliti dalla legge per l'elezione o la designazione in Consiglio d'Istituto.

ART. 2 - FUNZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto tra i rappresentanti dei genitori, a scrutinio segreto, rappresenta il Consiglio d'Istituto nei rapporti con gli organi collegiali a vari livelli e con gli enti esterni, ed è tenuto a riferirne al Consiglio stesso.

Prevvia deliberazione del Consiglio, il Presidente prende contatto con i Presidenti di Consiglio di altri Istituti e con altre istituzioni ai fini di cui all'art. 6 del D.P.R. 416.

Il Presidente convoca il Consiglio e ne presiede le riunioni adottando tutti i necessari provvedimenti per lo svolgimento regolare dei lavori.

Il Consiglio può revocare l'incarico al Presidente, qualora ne ravvisi la necessità obiettiva, su richiesta di almeno un terzo ed a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

ART. 3 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente, e ogni qual volta ne facciano richiesta il Presidente della Giunta, un terzo dei componenti il Consiglio stesso, l'assemblea dei genitori, degli studenti e dei non docenti in relazione alle esigenze didattico-amministrative della scuola.

ART. 4 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente con lettere invito, fatte pervenire ai membri almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per le riunioni. In caso di convocazione straordinaria, essa deve aver luogo entro dieci (10) giorni della data di richiesta. L'invito deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno. Una copia dell'invito è affissa all'albo della scuola.

ART. 5 - L'ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente del Consiglio di Istituto, sentita la Giunta, e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri e dagli organi di cui all'art. 3.

Per discutere e votare sugli argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione adottata dalla totalità dei presenti, dopo che la proposta sarà stata brevemente illustrata dal proponente.

ART. 6 - LUOGO E VALIDITÀ DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio d'Istituto si riunisce normalmente nei locali della scuola. La seduta è valida quando è presente almeno la metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validi, salvo disposizioni speciali che prescrivono diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 7 - ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Entro il **30 aprile** di ogni anno, il Consiglio delibera il conto consuntivo dell'esercizio precedente, predisposto dalla Giunta esecutiva.

Entro il **15 Marzo** il Consiglio discute e approva il "programma annuale" - predisposto dal dirigente scolastico e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. In detta relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa (art. 2, commi 3-4, D.M. 01.02.2002, n. 44).

ART. 8 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Di ogni seduta è redatto, a cura del segretario, un verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito di eventuali votazioni. Il verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, viene depositato nella presidenza della scuola entro cinque (5) giorni dalla seduta; chiunque può prenderne visione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Il verbale viene letto e approvato nella seduta successiva.

ART. 9 - DIRITTI DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

Il Presidente ed i membri del Consiglio hanno diritto, durante il normale orario di servizio, di accedere agli uffici di segreteria, di avere dagli uffici della scuola tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutte le leggi e circolari e i dati statistici di cui la segreteria dispone.

GIUNTA ESECUTIVA

ART. 10 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta è l'organo esecutivo delle deliberazioni consiliari. La Giunta ha potere deliberante nelle materie previste dalla Circolare Ministeriale n. 177 del 04/07/1975 lettera B. In base al disposto dell'art. 36, secondo comma, del D.P.R. 416, alla giunta sono trasferite le competenze residuali già spettanti al Consiglio d'Amministrazione, cioè quelle che non siano state devolute al Consiglio d'Istituto.

La Giunta, nei termini e secondo le modalità previste dall'O.M. n. 860 del 31/05/1975, predispone il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio, cura le esecuzioni delle delibere dello stesso nei tempi e modalità fissate dalla Giunta e dal Consiglio in base a quanto previsto dalla circolare n. 177 dell'08/07/1975.

ART. 11 - CONVOCAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico su iniziativa propria o di un terzo dei componenti. Funge da segretario della Giunta il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Di ogni seduta viene redatto verbale che sarà depositato in segreteria; chiunque può prenderne visione.

DIRIGENTE SCOLASTICO

ART. 12 - ATTRIBUZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO

Il Dirigente Scolastico, oltre ad esercitare le specifiche funzioni di ordine amministrativo di sua competenza, assolve alla funzione di promozione e coordinamento delle attività dell'Istituto che rappresenta nei rapporti con gli enti esterni. Egli assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Istituto e degli altri organi collegiali mediante emanazione formale del provvedimento esecutivo ed ha le ulteriori competenze stabilite dall'art. 3 del D.P.R. n. 417 del 31/05/1974. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, la funzione direttiva è esercitata dal docente da lui scelto tra quelli eletti ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. del 31/05/1974.

Il Dirigente Scolastico è inoltre Presidente della Giunta esecutiva; in caso di assenza o di impedimento le sue funzioni saranno svolte dal docente di cui all'ultimo comma dell'art. 3 D.P.R. 417.

COLLEGIO DEI DOCENTI

ART. 13 - ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei docenti è organo deliberante in materia di funzionamento didattico e tecnico della scuola.

Le riunioni del Collegio dei Docenti si tengono secondo il calendario stabilito in fase di programmazione e straordinariamente quando lo ritenga necessario il Presidente del Collegio o un terzo dei suoi esponenti.

Di ogni seduta viene redatto verbale a cura del segretario (individuato dal D.S. tra i suoi collaboratori); Il registro dei verbali può essere visionato e consultato, in qualsiasi momento, solo dalla componente docenti.

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI

ART. 14 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI

Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico ogni qual volta se ne presenti la necessità.

Le sue attribuzioni sono quelle previste dall' art. 8 del D.P.R. 416/74.

CONSIGLIO DI CLASSE

ART. 15 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE E DEL COORDINATORE DI CLASSE

I Consigli di classe sono convocati e presieduti dal Dirigente Scolastico o, su sua delega, dal Coordinatore, secondo il calendario stabilito in fase di programmazione.

La convocazione straordinaria del Consiglio può essere chiesta, con motivazione scritta, da almeno i 2/3 dei suoi componenti.

Le attribuzioni sono quelle previste dall'art. 3 del D.P.R. 416 del 31/05/1974: formulazione al Collegio dei Docenti di proposte in ordine all'azione educativa e didattica.

COMITATO STUDENTESCO

ART. 16 - COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI DEL COMITATO STUDENTESCO

Il Comitato Studentesco di Istituto è previsto quale organo eventuale dall'art. 43 del D.P.R. 416/74.

Esso è espressione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e deve essere composto da almeno un alunno di ciascuna classe.

Le sue funzioni sono:

- a) sia quelle espressamente previste dalla legge:
 1. convocazione dell'Assemblea studentesca di Istituto,
 2. controllo al fine di garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'Assemblea,
- b) sia quelle eventualmente affidategli dall'Assemblea Studentesca d'Istituto o dai Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe.

Il Comitato Studentesco, integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto, formula proposte ed esprime pareri in ordine alle iniziative complementari ed integrative volte a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.

Per lo svolgimento delle sue attività il Comitato adotta un regolamento interno ed esprime un gruppo di gestione per una ordinata realizzazione delle iniziative complementari ed integrative.

Non sono però applicabili a tale Comitato le particolari agevolazioni che la legge prevede per le assemblee studentesche di classe e d'Istituto, cioè la possibilità di svolgere dibattiti in ore coincidenti con l'orario delle lezioni e di organizzare dibattiti con la partecipazione di esperti. Tuttavia, e compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il Dirigente Scolastico, previa deliberazione di carattere generale del Consiglio di Istituto, potrà consentire, di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato da tenersi fuori dell'orario delle lezioni.

ASSEMBLEE STUDENTESCHE

PREMESSA

Gli studenti hanno diritti di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

- a) Le assemblee costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
- b) Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.
- c) In relazione al numero degli studenti ed alla disponibilità dei locali l'assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblea per classi parallele.
- d) A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
- a) La normativa di riferimento per lo svolgimento delle assemblee studentesche è rappresentata dal D.P.R. 416/74 (art. 42 - 43 - 44), ripreso dal D.L.vo. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 12 - 13 - 14) e dalla C.M. del 27 novembre 1979 n. 312; perciò che da queste non è direttamente previsto ci si rifà agli usi.

ART. 17 - ASSEMBLEA D'ISTITUTO

L'assemblea d'Istituto può avere luogo, nei locali scolastici, o eventualmente messa a disposizione a titolo non oneroso quando si svolge durante le ore di lezione, una volta al mese (non sempre nello stesso giorno della settimana) e nel limite delle ore di lezione di una giornata; pertanto non è possibile frazionare il numero delle assemblee fino al raggiungimento delle complessive ore di una giornata di lezione, né è consentito utilizzare nel mese o nei mesi successivi le ore eventualmente non utilizzate ai fini di assemblea nel corrispondente mese.

È consentita inoltre un'altra assemblea mensile di Istituto, nei locali scolastici, ma fuori dell'orario delle lezioni; la realizzazione di tale assemblea è subordinata alla disponibilità dei locali.

Non può essere tenuta alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla annuale circolare sul calendario scolastico.

Alle assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno; detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

ART. 18 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA D'ISTITUTO

L'assemblea d'Istituto è convocata o su richiesta dei rappresentanti degli studenti o della maggioranza del comitato studentesco o su richiesta del 10 % degli studenti; nel caso in cui non esista il comitato studentesco la richiesta deve pervenire soltanto da almeno il 10% degli studenti.

Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare che la richiesta di convocazione presenti i requisiti di legittimità.

L'ordine del giorno e la data dell'assemblea devono essere presentate al Dirigente Scolastico con almeno **7 giorni di anticipo rispetto alla data della sua effettuazione** e questo per evidenti ragioni organizzative sia della scuola sia degli studenti.

Su richiesta del Dirigente Scolastico, a seguito delle esigenze di coordinamento fra tutte le attività che si svolgono nella scuola, sarà possibile concordare con gli studenti una diversa data per l'assemblea.

La durata dell'assemblea è in funzione dell'ordine del giorno. In caso di durata inferiore all'intera mattinata scolastica lo svolgimento potrà essere spostato alle ultime tre ore di lezione oppure nelle prime tre ore di lezione. In quest'ultimo caso è previsto il rientro in classe o il ritorno a casa solo a seguito di presentazione di liberatoria da parte della famiglia al docente incaricato di tale controllo.

Il Dirigente Scolastico infine, dopo aver verificato la rispondenza dell'ordine del giorno alle finalità previste dalla legge, avviserà le famiglie degli studenti della data e dei locali in cui si terrà l'assemblea.

ART. 19 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA D'ISTITUTO

L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento da approvare nella prima assemblea dell'anno; tale regolamento può successivamente essere modificato o sostituito con un altro.

Il regolamento deve essere inviato in visione al Consiglio d'Istituto il cui parere però non è vincolante. L'assemblea decide se i lavori debbano essere regolati dal comitato studentesco (se esistente) o da un Presidente che può essere eletto o di volta in volta o per un periodo prolungato.

Il comitato studentesco e/o il Presidente eletto devono assicurare l'ordinato e democratico svolgimento dell'assemblea.

E' fatto obbligo al Comitato Studentesco e/o al Presidente dell'assemblea stendere il verbale dei lavori e depositarlo al protocollo, negli uffici di segreteria; chiunque dei soggetti aventi titolo (personale scuola, alunni, genitori) può prenderne visione.

ART. 20 - ASSEMBLEA DI CLASSE

L'assemblea di classe può avere luogo una sola volta al mese, se essa si svolge durante le ore di lezione, nel limite di due ore continuative di lezione di una giornata.

Essa può essere convocata una seconda volta nel mese quando si svolge al di fuori dell'orario di lezione e subordinatamente alla disponibilità dei locali.

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e *nelle stesse ore*, né può aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni.

I rappresentanti di classe convocano l'assemblea presentando al Dirigente Scolastico, almeno *sei (6) giorni prima* della data stabilita, l'ordine del giorno.

L'assemblea è libera di darsi un proprio regolamento.

ART. 22 - PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI ALL'ASSEMBLEA

Gli studenti che non intendono partecipare alle assemblee non sono tenuti a recarsi a scuola se l'assemblea, comunque, costituendo le assemblee una attività scolastica è necessario che i responsabili di esse (Presidente e/o comitato studentesco) prendano nota, a puri fini amministrativi, di coloro che vi partecipano o degli assenti, i quali sono tenuti a giustificare le assenze. L'uscita anticipata degli studenti dalla scuola anche se a conclusione dei lavori assembleari sarà consentita solo dal Dirigente Scolastico.

ART. 23 - ATTIVITÀ DIDATTICA DURANTE L'ASSEMBLEA

Durante lo svolgimento delle assemblee vengono sospese tutte le lezioni. Tale sospensione, che nel caso di assemblee d'Istituto deve essere estesa a tutte le classi, avviene indipendentemente dal numero degli studenti che partecipano all'assemblea.

PARTE SECONDA: DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

PREMESSA

Per quanto attiene ai diritti e ai doveri degli studenti il testo normativo di riferimento è costituito dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 "*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*".

ART. 25 - DIRITTI DELLO STUDENTE

- a) Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualifica che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
- b) Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

- c) Lo studente ha diritto ad **una valutazione trasparente e tempestiva** (da intendersi immediata per le verifiche orali e nel termine massimo compreso tra 1 – 3 settimane a seconda della tipologia della prova e del numero degli studenti della classe per le verifiche scritte), volta ad attivare un processo di auto valutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- d) La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto, secondo le norme della parte prima del presente regolamento.
- e) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- f) In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- g) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica
- h) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

ART. 26 - DOVERI DELLO STUDENTE

- a) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi e che è previsto dalla normale convivenza civile.
- b) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- c) Gli studenti sono tenuti a **non fumare** in tutti gli ambienti della scuola e, durante il cambio aule, a non creare confusione.
- d) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; essi condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

ART. 27 - COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI - RELATIVE SANZIONI - ORGANI COMPETENTI AD EROGARLE

COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI	RELATIVE SANZIONI	ORGANI COMPETENTI AD EROGARLE
a) Lievi danni di natura colposa (negligenza, imperizia, imprudenza) alle suppellettili, alle attrezzature e ai locali scolastici	Ammonizione verbale e/o risarcimento del danno	Dirigente Scolastico
b) Mancanza ai doveri scolastici, assenza ingiustificata, lievi danni di natura dolosa alle suppellettili, alle attrezzature e ai locali scolastici	Ammonizione ed eventuale risarcimento del danno	Professore / Dirigente Scolastico
c) Abituale mancanza ai doveri scolastici	Allontanamento dalla lezione	Professore / Dirigente Scolastico
d) Abituale assenza ingiustificata (con eventuale falsificazione di documenti)	Sospensione dalle lezioni fino a cinque (5) giorni	Consiglio di Classe / Dirigente Scolastico

e) Fatti che turbino il regolare andamento della scuola, offese alle persone, alla morale ed al decoro, gravi danni alle suppellettili, alle attrezzature e ai locali scolastici	Sospensione dalle lezioni fino a quindici (15) giorni ed eventuale risarcimento del danno	Consiglio di Classe
f) Gravissimi fatti che turbino il regolare andamento della scuola, gravi offese alle persone, alla morale e al decoro, gravissimi danni alle suppellettili, alle attrezzature e ai locali scolastici	Espulsione dall'Istituto ed eventuale risarcimento del danno	Dirigente territoriale, su richiesta del Consiglio di Classe

L'autorità competente ad infliggere sanzioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore, pertanto, il Consiglio di Classe, all'occorrenza, può sanzionare l'alunno anche con l'ammonizione privata o in classe o con l'allontanamento dalla lezione.

Nota 1: Il Dirigente Scolastico irrogherà la sanzione **fino a 5 giorni**, su proposta motivata del Coordinatore di Classe e di almeno la metà più uno dei docenti componenti il Consiglio.

ART. 28 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONI DELLE SANZIONI

L'autorità competente ad erogare la sanzione non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dello studente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; in tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quando possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

I danni arrecati dagli studenti per colpa, dolo, incuria, uso improprio dei locali, degli arredi, delle attrezzature assegnate in uso individuale o promiscuo determinano l'attivazione del procedimento disciplinare.

ART. 29 - IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI EROGATE

Contro le sanzioni disciplinari, diverse da quelle che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica, per le quali rimangono in vigore le disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4, del D.L.vo. 297/94 (ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione al Direttore Scolastico Regionale), è ammesso ricorso, da parte del soggetto che non le ritiene eque, **entro 15 giorni** dalla comunicazione della loro erogazione, all'Organo di Garanzia; ricorso da attuarsi per il tramite del Dirigente Scolastico, o di chi ne fa legalmente le veci, entro e non oltre il quinto (5°) giorno dalla presentazione della richiesta. Spetta comunque al Dirigente Scolastico insieme al **Presidente del C. d'Istituto** valutare l'effettiva sussistenza di validi motivi di impugnazione; qualora non li ravvisassero respingeranno la richiesta con motivazione.

L'Organo di Garanzia, presieduto da un genitore, è composto da cinque membri: due insegnanti (+ 1 supplente), due studenti (+ 1 supplente) e un genitore (+ un supplente):

i docenti, di cui uno facente funzione di segretario, sono scelti dal Collegio dei Docenti,

il genitore viene scelto dal Consiglio d'Istituto,

gli studenti sono scelti dal Comitato Studentesco.

Nel caso in cui uno dei membri dell'Organo sia coinvolto direttamente nella questione egli verrà sostituito dai rispettivi supplenti. Il Collegio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità avrà valore discriminante la posizione assunta dal Presidente.

Davanti all'Organo di Garanzia lo studente, nell'esporre le proprie ragioni potrà farsi assistere da un altro studente o da un docente; medesima facoltà è data al soggetto che ha erogato la sanzione (il Consiglio di classe viene rappresentato dal Dirigente Scolastico).

È sempre possibile per la persona che si ritiene offesa dal comportamento dello studente partecipare alla seduta dell'Organo e quivi esporre le proprie ragioni.

E' facoltà del Presidente decidere sulla pubblicità della seduta, anche su richiesta dello studente interessato.

È inoltre riconosciuta all'Organo la facoltà di ammettere o meno eventuali testi a favore o a carico dello studente sottoposto a sanzione.

L'Organo si riunisce per deliberare appena terminata la riunione ed ha a disposizione al massimo cinque (5) giorni per decidere.

ART. 30 - CONVERSIONE DELLA SANZIONE IN ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

È sempre riconosciuta la possibilità allo studente a carico del quale sia stata erogata una sanzione disciplinare, anche in sede di impugnazione, di chiedere la conversione della stessa in attività in favore della comunità scolastica.

Competente a disporre tale conversione è il Dirigente Scolastico, o in sua assenza il Vicario, il quale nell'attuarela seguirà il principio della proporzionalità rispetto alla sanzione inflitta ed il principio della riparazione del danno.

Lo studente può richiedere autonomamente la conversione entro e non oltre due (2) giorni dalla irrogazione della sanzione o, se impugnata, entro due (2) giorni dalla decisione del Organo di Garanzia.

ART. 31 - CRITERI PER IL PAGAMENTO DEI DANNI ALLE STRUTTURE ED ATTREZZATURE DELLA SCUOLA ED ESTERNE ALLA SCUOLA CAUSATI DAGLI ALUNNI

Affermato il principio che il rispetto dei beni comuni, e nel caso particolare dei locali e dei beni della scuola, è un dovere civico; e che lo spreco si configura come forma di violenza e di inciviltà; il Consiglio d'Istituto, al fine di evitare che la ingente spesa sostenuta dalla collettività per assicurare un luogo di lavoro dignitoso, si risolva in uno spreco a causa di atteggiamenti irresponsabili, quando non vandalici, delibera di stabilire per il futuro i seguenti principi di comportamento:

- a) chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali, arredi e strumenti è tenuto a risarcire il danno;
- b) in caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
- c) nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi, risulti realmente essere estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento.
- d) se i danni riguardano spazi collettivi, quali gli atri, corridoi, bagni ecc... e il responsabile o i responsabili non vengano individuati il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;
- e) è compito della Giunta esecutiva fare la stima dei danni verificatisi, e comunicare per lettera agli studenti interessati, ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la quota spettante;
- f) le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola, e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso – anche parziale – delle spese sostenute dall'Ente Locale, sia – se possibile – attraverso interventi diretti in economia;
- g) i danni arrecati a strutture e arredi esterni all'Istituto (locali per conferenze, cinematografi, musei, alberghi, mezzi di trasporto usati per i viaggi o visite d'istruzione) sono risarciti, individualmente o in solido, secondo gli stessi criteri più sopra enunciati.

ART. 32 - VIOLAZIONE DA PARTE DEL PRESENTE REGOLAMENTO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

È competenza del Direttore Regionale e decidere in via definitiva, previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia, sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni dello statuto delle studentesse e degli studenti anche contenute nel regolamento d'Istituto.

PARTE TERZA: NORME PARTICOLARI

PREMESSA

Le norme contenute nella seguente parte del regolamento sono da intendersi in forma di rispetto nei confronti del servizio delle diverse componenti dell'Istituto Scolastico e non come momento limitativo e proibitivo.

ART. 32 - LIBRETTO PERSONALE

Il libretto personale è un documento scolastico individuale e come tale deve essere tenuto con cura.

Tutte le comunicazioni tra scuola e genitori vanno trascritte sul libretto personale consegnato al genitore dell'alunno minorenni o direttamente all'alunno maggiorenne dalla segreteria all'inizio dell'anno scolastico.

In caso di smarrimento o di deterioramento il genitore o l'alunno maggiorenne devono farne denuncia alla Presidenza.

Il primo libretto è gratuito, il secondo, in caso di smarrimento o di deterioramento tale da renderlo illeggibile, ha un costo fissato in **Euro 10,00**, mentre in tutti gli altri casi (libretto esaurito ecc..) deciderà il dirigente scolastico

ART. 33 - ENTRATA ED USCITA DEGLI STUDENTI DA SCUOLA E RELATIVA VIGILANZA

- a) Gli studenti possono entrare nella scuola dopo il suono della **sirena** che precede l'inizio delle lezioni, pertanto il personale docente della prima ora di lezione è tenuto a trovarsi in aula almeno cinque (5) minuti prima dell'inizio delle lezioni stesse per ricevere gli studenti.
- b) Sarà compito del Docente dell'ultima ora di lezione sorvegliare l'uscita degli studenti dall'aula e dall'Istituto.
- c) In relazione invece all'accompagnamento degli studenti in visita didattica è necessario che questi ultimi siano stati autorizzati dai genitori (se minorenni).
- d) Nel corso delle lezioni gli studenti possono lasciare l'aula, non prima della fine della seconda ora, solo per casi di assoluta necessità, uno per volta e per breve tempo, previa autorizzazione dell'insegnante. A tale proposito ogni insegnante avrà a disposizione due cartelline riportanti il timbro della scuola e la firma dell'insegnante stesso, che consegnerà all'alunno che uscirà dall'aula. L'alunno è tenuto a tenere detto cartellino ben in vista durante l'uscita dall'aula. Qualora lo studente venga sorpreso fuori dall'aula senza il cartellino, verrà accompagnato, dai collaboratori scolastici, immediatamente dal Dirigente scolastico.
- e) Gli studenti pendolari che si presentano a scuola dopo l'inizio delle lezioni sono ammessi in classe dal Docente dell'ora solo se il ritardo è motivato e non supera i dieci minuti. Sarà comunque cura del Docente dell'ora annotare il ritardo (R) sul registro di classe. Periodicamente (almeno ogni quindici giorni) il Docente Coordinatore controllerà tali ritardi. In tutti gli altri casi lo studente dovrà essere ammesso in classe dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore incaricato, esclusivamente nell'ora di lezione successiva.
- f) Eventuali ritardi nei rientri in classe dopo il cambio aula o al cambio dei Docenti verranno segnalati sul registro di classe e se recidivi daranno luogo a provvedimenti disciplinari su proposta del Coordinatore di classe.
- g) Gli studenti a seguito di preventiva richiesta scritta, firmata da uno dei genitori, se minorenni, o propria, se maggiorenni, presentata e controfirmata dai Collaboratori del Dirigente Scolastico il giorno precedente a quello di uscita anticipata o il giorno stesso in casi di forza, possono essere autorizzati a uscire dall'Istituto prima del termine delle lezioni. Tale autorizzazione sarà riportata sul registro di classe a cura del Docente dell'ora richiesta. Il Docente Coordinatore è tenuto a controllare periodicamente le richieste di uscita anticipata.

- h) Le uscite e le entrate in ore diverse da quelle della classe autorizzate dalla Presidenza per tutto l'anno sono segnate a fianco del nominativo dello studente sul registro di classe; esse possono verificarsi nei casi di – alunni che non si avvalgono delle lezioni di religione cattolica e che non hanno optato per attività alternative, o alunni che devono utilizzare mezzi pubblici soggetti a particolari orari.

ART. 34 - GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

- a) Gli studenti sono tenuti a presentare giustificazione delle assenze sul libretto a firma di uno dei genitori, se minorenni, o propria, se maggiorenni. In caso di malattia sarà richiesta la riproduzione del certificato medico ove l'assenza superi i cinque giorni consecutivi, compresi i festivi.
- b) La giustificazione dell'assenza spetta al Dirigente scolastico o al suo collaboratore incaricato, (gli alunni che devono giustificare, sono tenuti a farlo prima di entrare in aula) l'insegnante della 1^a ora di lezione annoterà sul registro di classe l'avvenuta giustificazione; nel caso non si ritenessero validi i motivi addotti o le assenze fossero prolungate e ripetute, il coordinatore di classe provvederà a comunicare il fatto ai genitori, anche se si tratta di maggiorenni (purché conviventi).
- c) Se lo studente non presenta la giustificazione la dirigenza, annoterà sul registro di classe, che l'alunno "*non ha giustificato l'assenza/e*", nella pagina del giorno successivo; se lo studente non presenta la giustificazione neanche il giorno dopo egli potrà essere ammesso a scuola solo dalla Dirigenza e si procederà a comunicare il fatto ai genitori.

ART. 35 - INFORTUNI

Ogni infortunio occorso agli studenti, anche di lieve entità, deve essere subito denunciato per iscritto. Il docente in servizio nella classe durante un infortunio è personalmente responsabile del rispetto di questa norma; egli dovrà immediatamente, attraverso gli uffici di segreteria, verificare che si proceda all'eventuale chiamata dell'ambulanza e all'avviso della famiglia.

ART. 36 - ASSISTENZA SCOLASTICA

Il Consiglio d'Istituto assume iniziative e forme di assistenza degli alunni sotto l'aspetto economico e del profitto scolastico. Per il primo aspetto si avvale della consulenza e delle proposte di tutti gli organi interni alla scuola, segnatamente della rappresentanza studentesca, e interviene con i mezzi resi disponibili da enti di diverso livello o afferenti al bilancio o sulle voci specifiche. Per il secondo aspetto si avvale delle proposte dei Consigli di Classe e del C. dei Docenti, confortati, ove se ne ravvisi la necessità e quando possibile, da un'apposita equipe medico - psicopedagogica - e dai servizi che la scuola mette a disposizione.

ART. 37 - FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA E DEI LABORATORI

I criteri generali per la gestione della biblioteca e dei laboratori vengono fissati dal C. d'Istituto con apposito regolamento nello spirito comunque di un utilizzo ampio e razionale delle risorse. Gli stessi nelle ore di inutilizzo scolastico possono essere utilizzati anche da terzi.

ART. 38 - ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE

L'Istituto partecipa ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; a tal fine all'inizio di ogni anno scolastico i Docenti responsabili proporranno un piano promozionale ed organizzativo.

ART. 39 - PARTECIPAZIONE DI PERSONE ESTRANEE ALL'ISTITUTO

Le componenti scolastiche possono invitare persone estranee alla scuola a prendere parte alle attività di cui all'art. 38. Per tale partecipazione, subordinata all'autorizzazione del C. di I. o dal Dirigente

Scolastico se da questo espressamente delegato, devono essere precisate preventivamente l'identità e la funzione.

ART. 40 - ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE

Nel rispetto del diritto di associazione all'interno della scuola previsto dal D.P.R. 249/98 è riconosciuta ad un numero minimo di sei (6) studenti la possibilità di richiedere al Dirigente Scolastico l'uso dei locali e delle attrezzature della scuola, in orario diverso da quello delle lezioni, per lo svolgimento di attività extra-scolastiche di interesse educativo.

Tali attività devono comunque essere compatibili con le risorse finanziarie e di personale dell'istituzione scolastica secondo il piano predisposto dal capo d'Istituto e dal C. di I. in fase di organizzazione delle attività scolastiche.

Gli studenti che volessero utilizzare le strutture scolastiche nelle ore pomeridiane per studio devono attenersi alla apposita regolamentazione emanata dal Consiglio d'Istituto.

Anche i genitori ed il personale non insegnante hanno diritto di usufruire, previa richiesta al Dirigente Scolastico, dei locali e delle attrezzature della scuola, in orario diverso da quello destinato alle lezioni, per le attività collegate con la vita della scuola, purché s'impegnino a mantenere ordine e pulizia nei locali nonché alla salvaguardia del materiale didattico e scolastico in genere.

ART. 41 - SMARRIMENTI E FURTI

L'Istituto non è responsabile di beni, di denaro o di preziosi lasciati incustoditi o dimenticati nei suoi locali.

REGOLAMENTO SU VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

CRITERI DI ATTUAZIONE E FINANZIAMENTI

PREMESSA

In considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, configurandosi come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, i viaggi di istruzione e le visite guidate sono parte integrante della programmazione che i docenti e i consigli di classe predispongono all'inizio di ciascun anno scolastico.

La fase programmatica rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali e si basa su progetti che consentono di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola.

ART. 1 – DEFINIZIONE DELLE INIZIATIVE

- a) Con il termine di **visite guidate** si definiscono quelle iniziative aventi carattere didattico e/o culturale, in territorio nazionale o all'estero, che esauriscono il loro effetto nell'arco di una sola giornata. Vi rientrano tutte le tipologie di seguito indicate, purché non comportino pernottamenti ed il rientro consenta agli allievi di raggiungere il proprio domicilio con i mezzi di linea a quell'ora disponibili.
- b) Con il termine di **viaggi di integrazione culturale** si definiscono quelle iniziative aventi carattere didattico-culturale, finalizzate cioè a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza della realtà italiana, nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e artistici, o europea, nei suoi aspetti sociali, economici, tecnologici, specie dei paesi aderenti all'UE, o anche la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, in territorio nazionale o all'estero, la cui realizzazione comporti uno o più pernottamenti fuori sede.
- c) Con il termine di **viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo** si definiscono quelle iniziative aventi carattere prevalentemente didattico, finalizzate cioè all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e ad un più ampio e proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, in territorio nazionale o europeo, la cui realizzazione comporti uno o più pernottamenti fuori sede.
- d) Con il termine di **viaggi connessi ad attività sportive** si definiscono quelle iniziative aventi carattere didattico-culturale, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute, quali manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, riservate a singoli alunni o a gruppi, nonché le attività in ambiente naturale, la cui realizzazione può comportare uno o più pernottamenti fuori sede. Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola.
- e) Con il termine di **viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali** si definiscono quelle iniziative aventi carattere didattico-culturale, considerate come momenti conclusivi di progetti in cui siano state sviluppate attività connesse esclusivamente alle problematiche ambientali la cui realizzazione comporti uno o più pernottamenti fuori sede.

ART. 2 – CRITERI PER LA SCELTA

Al momento della scelta e della deliberazione, gli organi collegiali preposti avranno cura di tenere in dovuto riguardo e favorire le proposte che privilegiano le iniziative più strettamente attinenti all'indirizzo.

ART. 3 – DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE

Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in **sei giorni scolastici** il periodo massimo utilizzabile per visite e viaggi, in unica o più occasioni, con la seguente distinzione per classi:

3.1. NUMERO DEI GIORNI CONSENTITI PER I VIAGGI

- 3.1.1. Classi PRIME, giorni 1 (uno), senza pernottamento;
 - 3.1.2. Classi SECONDE, fino a tre giorni (due notti);
 - 3.1.3. Classi TERZE, fino a 6 giorni (cinque notti), in Italia o all'estero;
 - 3.1.4. Classi QUARTE, fino a 6 giorni (cinque notti), in Italia o all'estero;
 - 3.1.5. Classi QUINTE fino a 6 giorni (cinque notti), in Italia o all'estero.
-

3.2. Vanno esclusi dal computo:

- 3.2.1. le eventuali festività ed i giorni in cui è sospesa l'attività didattica;
- 3.2.2. i viaggi che singoli alunni o classi effettuano in occasione della partecipazione alle varie fasi dei **campionati studenteschi** o per la partecipazione a **“gare” di tipo didattico** (olimpiadi della matematica, giochi della chimica, games universitari, ecc.);
- 3.2.3. quelle iniziative didattiche e culturali, svolte internamente o esternamente all'istituto, la cui durata sia inferiore all'orario giornaliero di lezione.

Detto limite potrà essere superato per **scambi culturali** in presenza di specifici progetti organicamente inseriti nella programmazione didattica che intendono conseguire obiettivi di particolare importanza formativa e di rilevante interesse, in coerenza con la tipologia dei vari indirizzi di studio ed anche in relazione ai vari aspetti sperimentali.

I viaggi possono essere effettuati entro il 7 maggio, a meno che si dimostri l'inderogabile necessità di effettuare viaggi dopo tale data.

Il limite minimo di partecipazione di ogni classe è stabilito nella metà più uno degli studenti iscritti nelle classi coinvolte, anche se è auspicabile una presenza pressoché totale. Da tale computo vanno esclusi gli allievi non scrutinati a causa delle numerose assenze, o che si siano ritirati ufficialmente dalle lezioni.

ART. 4 – DOCENTI ACCOMPAGNATORI

L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art.2047 del C.C. integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11.07.1980 n.312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Detto incarico costituisce modalità particolare di prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione della indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Considerato che le iniziative in questione vanno inserite nella programmazione dei Consigli di Classe e sono intese a raggiungere obiettivi didattici ed educativi trasversali alle discipline, ne discende che tutti i docenti componenti il Consiglio potranno essere nominati accompagnatori degli alunni.

Nel deliberare le singole iniziative, i Consigli di Classe indicheranno i nominativi dei docenti proposti all'accompagnamento in ordine di preferenza e disponibilità. Per ogni gruppo di 15 alunni o frazione dovrà essere individuato un docente accompagnatore, tenendo presente che qualora il gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, i docenti accompagnatori dovranno essere almeno due.

La nomina dei docenti accompagnatori è di competenza del Consiglio d'Istituto su proposta dei rispettivi Consigli di Classe (Il Consiglio può delegare la nomina al Dirigente Scolastico). E' necessario che i Consigli di Classe tengano conto delle disposizioni di cui alla C.M.n.291/1992 sull'avvicendamento dei docenti stessi "in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio d'istruzione nel medesimo anno scolastico" salvo comprovate necessità vagliate dal Dirigente Scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate.

I docenti così designati non potranno rifiutare la nomina se non per gravi e comprovati motivi; l'eventuale sostituzione sarà effettuata dal D.S. sulla scorta delle indicazioni fornite dal competente Consiglio di Classe (docenti indicati come “supplenti”).

ART. 5 – COSTI E FINANZIAMENTI

I costi dei viaggi e delle visite devono essere contenuti in modo che eventuali rinunce, consentite solo in presenza di comprovati motivi, non siano comunque riconducibili a fattori di tipo economico, che possono ingenerare discriminazioni tra gli alunni per l'impossibilità delle famiglie di affrontare spese non sostenibili.

Le gratuità offerte dalle Agenzie di viaggio saranno attribuite ai docenti accompagnatori.

a) TRATTENUTA DELLA QUOTA VERSATA IN ACCONTO

I genitori che avranno dato l'adesione per la partecipazione del loro figlio ad un viaggio, verseranno – contestualmente – una quota pari a 2/3 della spesa preventivata; Prima dell'impegno definitivo della scuola con l'Agenzia Viaggi, dovrà essere versata la rimanente quota. Tali quote, verranno restituite solo ed esclusivamente in caso di non effettuazione del viaggio da parte della Scuola.

ART. 6 – PROCEDURA DIDATTICA

I Consigli di Classe nelle riunioni indette per la programmazione didattica, convocati possibilmente entro novembre, valutate le proposte formulate da un singolo docente o nate come esigenza didattica in seno al Consiglio stesso, delibereranno le iniziative relative ai viaggi ed alle visite.

Per ogni iniziativa **la delibera dovrà contenere:**

- a) meta del viaggio o della visita;
- b) periodo presunto e durata di svolgimento dell'iniziativa;
- c) i nominativi del docente o dei docenti accompagnatori (con i supplenti).

E' inoltre necessario che per ogni viaggio di istruzione proposto venga stesa **una relazione che contenga anche le seguenti indicazioni:**

- 1) la classe partecipante ed il numero presunto degli alunni;
- 2) mezzo di trasporto da usare per il viaggio;
- 3) finalità didattiche e culturali dell'iniziativa;
- 4) numero di pernottamenti, con l'indicazione del tipo di albergo e del trattamento per il vitto;
- 5) necessità eventuale di prenotazioni (biglietti per il trasporto locale o per musei, guide locali, ecc.);

La relazione dovrà essere completata e consegnata al Dirigente Scolastico entro il mese di dicembre di ogni anno scolastico. Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre questo limite. Resta comunque inteso che il programma giornaliero, essendo soggetto sia alla necessità di aggiungere, sostituire o semplicemente variare cronologicamente l'itinerario a causa di eventi di carattere meteorologico o comunque imprevedibili anche da un punto di vista culturale, potrà subire in corso d'opera opportune variazioni. Eventuali modifiche sostanziali vanno adeguatamente motivate.

Poiché alla programmazione didattica di inizio anno scolastico potranno sfuggire deliberazioni, che riguardino visite a mostre o altre iniziative delle quali si abbia notizia in corso d'anno, tutti i docenti membri dei Consigli di Classe interessati formuleranno richiesta sottoscritta al D.S. per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'iniziativa.

ART. 7 – PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Ricevute le relazioni, il D.S. le sottoporrà all'esame del Comitato Studentesco per acquisirne il prescritto parere.

Il D.S., in base alle indicazioni del Collegio dei Docenti, incarica la Commissione Viaggi la quale:

- con il supporto e la consulenza dei Coordinatori di Classe, provvede a riassumere in un quadro sinottico le proposte dei consigli di classe, con l'obiettivo di verificare la possibilità di raggruppare le singole iniziative al fine di un contenimento dei costi;
- interpellerà (con l'aiuto della segreteria) le agenzie di viaggio o ditte di trasporti (nel numero di almeno tre sia per i viaggi all'estero che per quelli in territorio nazionale);
- acquisisce le offerte e redige il quadro comparativo che verrà sottoposto all'esame della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto.

Quest'ultimo, scelta l'offerta, delibererà l'autorizzazione al viaggio, indicherà i limiti di spesa e la copertura finanziaria oltre a procedere alla nomina dei docenti accompagnatori.

Allo stesso Consiglio d'Istituto verranno fornite precise indicazioni sull'assenso delle famiglie preventivamente acquisito dal Dirigente Scolastico.

La Dirigenza, con apposite comunicazioni interne, informerà gli interessati sulle modalità ed i tempi di realizzazione delle iniziative.

STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

ART. 1 - VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

1. La scuola e' luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola e' una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui e' parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

ART. 2 - DIRITTI

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

ART. 3 - DOVERI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

ART. 4 - DISCIPLINA

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 5 - IMPUGNAZIONI

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'amministrazione scolastica periferica.

Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.